



Camera di Commercio  
Napoli



*Procedura per la segnalazione di  
condotte illecite  
(Whistleblowing)*

## Sommario

1. chi può effettuare una segnalazione .....	3
2. cosa può essere segnalato .....	3
3. contenuto della segnalazione .....	4
4. quali sono le tutele del segnalante .....	4
5. come effettuare la segnalazione .....	5
6. in che modo viene verificata la segnalazione .....	6
7. norma di rinvio .....	7

## **PREMESSA**

Il **Whistleblowing** è un istituto introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*".

Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un'irregolarità o un fatto illecito si sia verificato. Il contenuto della segnalazione deve sempre rispondere alla salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione e, proprio per tale motivo, l'ordinamento conferisce al segnalante una serie di tutele.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di seguito RPCT) dell'Ente sovraintendente e vigila il canale di segnalazione interna di cui al presente documento.

### **1. chi può effettuare una segnalazione**

Possono effettuare le segnalazioni all'RPCT i dipendenti camerale, i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico (inclusi i tirocinanti e gli stagisti nonché gli ex-dipendenti), i lavoratori ed i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera di Commercio, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività per l'ente, i dipendenti di enti di diritto privato e dell'Azienda Speciale controllati dalla Camera, volontari/tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, che risultino testimoni o comunque a diretta e specifica conoscenza di condotte illecite poste in essere nell'ambito del rapporto di lavoro e decidano di segnalarle nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione.

Per il personale dipendente, la tutela si applica anche durante il periodo di prova, anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro od altro rapporto giuridico, durante il processo di selezione, nonché nelle altre fasi precontrattuali.

In ogni caso, la segnalazione non sostituisce l'obbligo di denuncia che sussiste in capo ai pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., laddove ne ricorrano i presupposti di legge (c.d. procedibilità d'ufficio), sono tenuti a denunciare quanto a loro conoscenza alle autorità giudiziarie e di polizia.

### **2. cosa può essere segnalato**

Sono oggetto di segnalazione le condotte e i fatti illeciti, commessi nel contesto lavorativo della Camera di Commercio di Napoli a danno dell'interesse pubblico, di cui i soggetti elencati al punto 1 sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Per condotte illecite si intendono l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ad es. corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, concussione) ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrano comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assume o concorre all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

Sono ammesse segnalazioni anche in caso di fondati sospetti su violazioni non ancora commesse, ma che potrebbero ragionevolmente essere commesse sulla base di elementi concreti e verificabili.

La segnalazione deve essere effettuata esclusivamente nell'interesse dell'integrità e della legalità dell'ente e mai nell'interesse del segnalante.

Non sono ammesse segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, rimostranze personali del segnalante, né contestazioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori e colleghi.

Esulano dal campo di applicazione del presente documento:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea nei medesimi ambiti (per le normative in dettaglio, si rinvia all'allegato al D.lgs. 24/2023, Parte II);
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

### **3. contenuto della segnalazione**

Al fine di consentire la corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è opportuno circostanziare il più possibile la segnalazione indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. E' utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

La segnalazione pertanto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione. Al fine di classificare la segnalazione come whistleblowing, i dati identificativi (nome, cognome) devono essere forniti obbligatoriamente in quanto le segnalazioni anonime non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. Nel caso in cui il segnalante volesse comunque procedere con segnalazione anonima, la stessa verrà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e dunque in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. La Camera registrerà pertanto le segnalazioni anonime ricevute e conserverà la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data di ricezione. Quanto sopra al fine di garantire la tracciabilità nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi all'Anac di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione o denuncia anonima;
- eventuali i recapiti del segnalante ai quali quest'ultimo possa essere contattato "riservatamente";
- gli autori del comportamento segnalato ed eventuali altri soggetti coinvolti, anche esterni all'Ente, ovvero ogni elemento utile alla loro identificazione;
- una chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riferiti da altri soggetti diversi dal denunciante);
- se conosciute, le modalità nonché le circostanze di tempo e di luogo di accadimento dei fatti segnalati, specificando se l'attività risulta ancora in corso;
- eventuali altri soggetti che possano riferire proficuamente sui fatti segnalati;
- ogni altra informazione, osservazione o commento di ausilio nel riscontro dei fatti segnalati.

Il RPCT che riceve le segnalazioni può chiedere elementi integrativi prima di procedere.

### **4. quali sono le tutele del segnalante**

Il RPCT della Camera di Commercio di Napoli garantisce la massima riservatezza dell'identità del segnalante, intendendo come tale non soltanto il suo nominativo ma anche tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi viene quindi improntato alla massima cautela, a cominciare

dall'oscuramento dei dati nei casi in cui, per ragioni istruttorie, altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono inoltre espressamente sottratte all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 oltre che all'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Ente, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, la Camera non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante.

Il dipendente segnalante è inoltre tutelato normativamente da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate a seguito della segnalazione, non potendo essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, sia attiva che omissiva, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. La normativa prevede in merito un'inversione dell'onere probatorio, secondo il quale spetta all'Amministrazione dimostrare che le misure adottate, ritenute dal segnalante discriminatorie o ritorsive, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Per specifica previsione normativa le tutele previste nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

I segnalanti possono comunicare direttamente all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito.

Gli atti assunti quale ritorsione nei confronti del segnalante sono da considerarsi nulli.

## **5. come effettuare la segnalazione**

Le segnalazioni sono trasmesse attraverso la piattaforma informatica raggiungibile alla sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione corruzione" di Amministrazione Trasparente del sito web camerale.

L'unico soggetto destinatario delle segnalazioni whistleblowing per la Camera di Commercio di Napoli è l'RPCT. E' opportuno evidenziare che la segnalazione può essere inviata, senza ordine di preferenza, anche ad ANAC, ovvero trasmessa, sotto forma di denuncia, all'autorità giudiziaria o contabile.

Il RPCT della Camera di commercio può farsi coadiuvare da altri funzionari appositamente designati, soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile della prevenzione della corruzione. In tal caso il RPCT può inoltrare

ai funzionari designati solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

La piattaforma permette il dialogo tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione può essere effettuata da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone). La tutela della riservatezza è garantita in ogni fase del processo di segnalazione.

Su richiesta del segnalante, la rappresentazione delle situazioni di illecito può essere effettuata anche in forma orale nell'ambito di un incontro diretto con il RPCT, da concordare per le vie brevi.

L'incontro dovrà essere fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta, previa fissazione di un appuntamento. Dell'incontro sarà redatto apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto dal segnalante e dal RPCT.

Qualora la segnalazione venga presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, ed il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la medesima è considerata "*segnalazione whistleblowing*" e deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento al RPCT, dando contestuale notizia alla persona segnalante.

Se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o tale volontà non risulti desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata come ordinaria.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, tale comunicazione deve essere trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione utilizzando il canale esterno sul sito Anac.

Ai sensi di quanto indicato nelle Linee Guida Anac di cui alla Delibera n.478/2025, le segnalazioni in forma scritta, rese attraverso la posta elettronica ordinaria o certificata non sono considerate adeguate a garantire la riservatezza della persona segnalante.

## **6. in che modo viene verificata la segnalazione**

Acquisita la segnalazione il RPCT procede ad effettuare una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta volta a valutare l'ammissibilità e la fondatezza della stessa.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di *whistleblowing*, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate. L'onere di istruttoria del RPCT consiste nel compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce a una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti. Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale dedicato nella piattaforma informatica o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Ente, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'istruttoria, il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, interesserà immediatamente gli organi preposti interni o esterni all'Ente, ognuno secondo le proprie competenze. In ogni caso, ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o esterni alla Camera, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante. Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte il RPCT assicura la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione, avendo cura che i

dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Nel caso di manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile procede all'archiviazione con adeguata motivazione, fornendo riscontro al segnalante.

Qualora invece la segnalazione risulti fondata il RPCT redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni:

- il Segretario Generale e il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'autorità giudiziaria competente e l'Anac, per i profili di rispettiva competenza;
- il Dipartimento della funzione pubblica.

La riservatezza del segnalante è tutelata anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata ai soggetti terzi di cui sopra.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'ente, il RPCT procederà ad inoltrare solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'ente a cui è stata trasmessa la segnalazione devono informare il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti.

Nel caso di trasmissione all'autorità giudiziaria, all'Anac o al Dipartimento della funzione pubblica, il RPCT evidenzia che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi di quanto previsto al Capo II del D.lgs. 24/2023.

Il RPCT deve comunicare al segnalante a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa. Tale soggetto è da considerare, da quel momento, responsabile del trattamento dei dati.

Laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante, il RPCT fornisce tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Il RPCT indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute ed il loro stato di avanzamento nella "Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta".

## **7. norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, si rinvia al D. Lgs. 24/2023 nonché alle delibere Anac in materia.